

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, RIZZO,
PECORARO SCANIO, INTINI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998

Presentata il 9 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terrorismo rappresenta ormai una gravissima e diffusa minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani ed allo sviluppo economico e sociale; la portata distruttiva e terrificante che da esso discende è apparsa ancor più chiara e sconvolgente alla luce delle terribili conseguenze derivanti da azioni terroristiche senza precedenti quali quelle consumate a New York e Washington l'11 settembre 2001 ai danni della popolazione degli Stati Uniti d'America.

Nessun Paese può più sentirsi al sicuro perché dovrebbe ormai risultare evidente come le azioni terroristiche siano com-

messe indifferentemente contro uno o più Paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni a scopo intimidatorio ed al fine di sovvertire o distruggere le loro strutture politiche, economiche o sociali, per arrecare indicibili sofferenze alle vittime ed ai loro cari, per distruggere le loro speranze e aspettative, i loro mezzi di sostentamento, provocando ferite, infliggendo torture psicologiche e causando la morte ad un numero sempre crescente di persone. È ben vero che il terrorismo è fenomeno antico, ma le sue più recenti manifestazioni denunciano un preoccupante salto di qualità specie ove si abbia riguardo ai

metodi usati ed agli strumenti impiegati che non escludono il ricorso anche ad armi chimiche, biologiche o nucleari.

I più recenti episodi hanno fatto tra l'altro emergere i profondi cambiamenti che caratterizzano le azioni terroristiche frutto sempre più di attività di reti criminali diffuse ed operanti a livello internazionale con basi costituite in diversi Paesi, sostenute da consistenti aiuti finanziari e logistici. Le nuove strategie terroristiche e le modalità con le quali vengono portate a compimento mostrano ancor più la inadeguatezza delle tradizionali forme di cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il terrorismo che sfrutta a pieno i vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini.

A fronte della preoccupante diffusione a livello internazionale delle azioni terroristiche e della loro crescente portata devastante l'Italia non ha ancora ratificato, nonostante le sollecitazioni pervenute dalle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998. Una lacuna sempre più incomprensibile che deve al più presto essere colmata.

Il testo della Convenzione, palesata la profonda preoccupazione per il moltiplicarsi in tutto il mondo degli atti di terrorismo nelle sue diverse forme e manifestazioni e preso atto della inadeguatezza degli strumenti giuridici multilaterali esistenti, ha evidenziato l'urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per la elaborazione e la adozione di misure efficaci destinate a prevenire il manifestarsi di atti terroristici perpetrati con l'uso di esplosivi o di altri strumenti mortali ed a perseguirne e punirne gli autori al precipuo scopo di dare più puntuale applicazione ai principi della Carta delle Nazioni Unite, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra gli Stati. Dopo essersi preoccupata di definire con l'articolo 1 i concetti di impianto governativo pubblico, di infrastruttura, di dispositivo esplosivo o

altro dispositivo mortale, di luogo pubblico e di sistema di trasporto pubblico, l'articolo 2 descrive puntualmente la fattispecie criminosa di attentato terroristico mediante l'impiego di esplosivi o di altri dispositivi mortali, sia definendo il contenuto della condotta delittuosa, anche con la indicazione dei beni che possono essere oggetto dell'azione, sia esigendo che il comportamento illecito sia sostanziato dalla intenzione o di provocare la morte o gravi danni fisici ovvero di causare distruzioni massicce che comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche. Equiparato il reato tentato a quello consumato, la norma in esame si preoccupa infine di descrivere le varie forme di concorso di persone nel reato di attentato terroristico. Disciplinati con l'articolo 3 i casi di esclusione dalla applicazione della Convenzione, l'articolo 4 dispone che ogni Stato debba qualificare in base al proprio diritto interno come violazione di natura penale le condotte previste dall'articolo 2, provvedendo a reprimerle con pene rapportate alla loro gravità.

L'articolo 5 pone a carico di ogni Stato parte di adottare misure, anche ricorrendo alla legislazione interna, tese ad escludere ogni possibilità di giustificare in base a considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica o religiosa attentati diretti a provocare terrore nelle popolazioni, gruppi di persone o singoli individui.

I criteri diretti ad individuare la competenza dei singoli Stati a perseguire e punire i responsabili degli attentati terroristici sono fissati dall'articolo 6. In forza dell'articolo 7, quando uno Stato ha notizia che l'autore di una delle violazioni prevista dall'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, procede alle investigazioni del caso, adottando appropriate misure per assicurare la presenza del responsabile ai fini della incriminazione o della estradizione. La norma prevede inoltre che la persona nei cui confronti siano adottate misure per garantirne la presenza debba essere informata del diritto di co-

municare senza ritardo con il rappresentante dello Stato di appartenenza e di riceverne la visita. Ove poi, l'autore di attentati terroristici sia posto in stato di detenzione, di ciò deve essere immediatamente informato, con esplicitazione delle ragioni poste a fondamento dell'adozione della misura detentiva, lo Stato che ha fissato la propria competenza a giudicare dell'attentato terroristico al quale dovranno poi essere comunicate le conclusioni dell'indagine.

L'articolo 8 stabilisce che nel caso in cui lo Stato, nel cui territorio si trovi l'autore del reato, non intenda concedere l'estradizione, sarà comunque tenuto ad affidare il responsabile all'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale perché provveda a giudicarlo secondo le norme previste dall'ordinamento interno. Viene poi specificatamente disciplinato il caso in cui, sulla base del proprio ordinamento, allo Stato non sia consentito di estradare propri concittadini se non a condizione che questi vengano riconsegnati per scontare la pena inflitta. L'articolo 9 regola gli effetti che scaturiscono dalla introduzione dell'ipotesi criminosa di attentato terroristico mediante esplosivi sulla disciplina della estradizione contenuta in trattati conclusi o meno che siano. La mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati per il perseguimento degli attentati terroristici con esplosivi, specie con riferimento all'acquisizione di prove raccolte, è regolata dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 si preoccupa di escludere la qualificazione degli attentati terroristici come reati politici, ovvero reati connessi al reato politico o ispirato da motivi politici.

Laddove lo Stato parte abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria, aventi ad oggetto la violazione dell'articolo 2, siano in realtà formulate per perseguire penalmente o punire una persona per ragioni di razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinioni politiche, l'articolo 12 stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione potrebbe essere interpretata come se com-

portasse l'obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria.

L'articolo 13 prevede le condizioni alle quali può essere subordinato il trasferimento in un altro Stato di una persona che sia detenuta in attesa di giudizio o per scontare una pena definitiva, quando sia chiamato a deporre come testimone ovvero a contribuire comunque alla ricostruzione di fatti costituenti violazioni di norme contenute nella Convenzione.

Viene garantito in forza dell'articolo 14 ad ogni persona sottoposta a procedimento o nei cui confronti siano state adottate misure anche detentive per violazione dell'articolo 2, un trattamento equo e rispettoso dei diritti e delle garanzie riconosciuti non solo dall'ordinamento interno, ma anche dal diritto internazionale. Ai fini della prevenzione degli attentati terroristici con gli esplosivi, gli Stati sono chiamati dall'articolo 15 a collaborare fra di loro, sia ricorrendo all'adozione di misure preventive o di contrasto delle azioni terroristiche, sia scambiandosi informazioni, sia coordinando le misure preventive poste in essere, sia scambiandosi le conoscenze tecnico-scientifiche acquisite per la scoperta degli strumenti utilizzabili per attentati terroristici e per prevenire gli effetti da questi provocati.

L'avvio dell'azione penale per fatti di terrorismo definiti dalla Convenzione comporta per ogni Stato agente l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, di darne comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati parte.

Gli articoli 17 e 18 richiamano, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, il doveroso rispetto dei principi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale degli Stati, e della non ingerenza negli affari interni, escludendosi, in base all'articolo 18, la possibilità che uno Stato possa esercitare sul territorio di un altro Stato competenze o funzioni riservate alle autorità di quest'ultimo secondo il proprio diritto interno.

Ribadita la piena efficacia delle disposizioni previste dal diritto internazionale, dai principi della Carta delle Na-

zioni Unite e dal diritto internazionale umanitario, l'articolo 19, al secondo comma, esclude l'applicabilità delle norme contenute nella Convenzione alle attività delle forze armate in caso di conflitto armato, come disciplinato dal diritto internazionale umanitario, nonché alle attività delle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni

ufficiali. Infine, gli articoli 20, 21, 22 e 23 disciplinano gli strumenti attivabili per la definizione di controversie tra Stati in sorte nella interpretazione e applicazione della Convenzione, le modalità di sottoscrizione e ratifica della stessa, l'entrata in vigore delle disposizioni della Convenzione, e infine gli strumenti utilizzabili per denunciarla.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

52/164 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif

Date: 15 décembre 1997
Adoptée sans vote

Séance plénière: 72ème
Rapport: A/52/653

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a approuvé la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,

Ayant examiné le texte du projet de convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif élaboré par le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 1/ et le Groupe de travail de la Sixième Commission^{2/},

1. Adopte la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution, et ouvre la Convention à la signature, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999;

2. Demande instamment à tous les États de signer et de ratifier, accepter ou approuver la Convention jointe en annexe ou d'y adhérer.

ANNEXE

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif

Les États parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les États,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995 3/,

Rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les "États Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et

pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États",

Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États "à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question",

Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,

Notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d'engins explosifs ou d'autres engins meurtriers sont de plus en plus courants,

Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d'attentat,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d'actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,

Notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l'exclusion de certains actes du champ d'application de la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. "Installation gouvernementale ou publique" s'entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

2. "Infrastructure" s'entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications.

3. "Engin explosif ou autre engin meurtrier" s'entend :

a) De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou

b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.

4. "Forces armées d'un État" s'entend des forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

5. "Lieu public" s'entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

6. "Système de transport public" s'entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :

a) Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou

b) Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.

2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.

3. Commet également une infraction quiconque :

a) Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) Contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet État, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, d'établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :

a) Qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.

Article 5

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifié par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.

Article 6

1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :

- a) L'infraction a été commise sur son territoire;
- b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise;
- c) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :

- a) L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants;
- b) L'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État;
- c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire;
- d) L'infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
- e) L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2.

5. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Article 7

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
 - a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
 - b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État;
 - c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
4. Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 8

1. Dans les cas où les dispositions de l'article 6 sont applicables, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État partie n'est autorisé à extraditer ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l'État requérant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1.

Article 9

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu'un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États parties relatives aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 10

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Article 11

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 12

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Article 13

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :
 - a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause;
 - b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

- a) L'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;
- b) L'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
- c) L'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé;
- d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

Article 14

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

Article 15

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 2, en particulier :

- a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l'article 2;

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l'article 2;

c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d'explosifs et d'autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l'établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d'en identifier l'origine lors des enquêtes effectuées à la suite d'explosions, à des échanges d'informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.

Article 16

L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

Article 17

Les États parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Article 18

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

Article 19

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.

Article 20

1. Tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

Article 21

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 23

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 24

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 12 janvier 1998.

1/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante deuxième session, Supplément No 37 (A/52/37).

2/ A/C.6/52/L.3, annexe I.

3/ Résolution 50/6 de l'Assemblée générale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A/RES/52/164

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI
ATTENTATI TERRORISTICI PER MEZZO DI ESPLOSIVO

72° seduta plenaria
15 dicembre 1997

L'Assemblea generale,

Richiamando la sua risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994, con la quale ha approvato la Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale, e la sua risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996¹ e il Gruppo di lavoro della Sesta Commissione²,

1. *Adotta* la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, di cui il testo è allegato alla presente risoluzione, e decide di aprirlo alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
2. *Chiede con urgenza* a tutti gli Stati di firmare e di ratificare, di accettare o di approvare la Convenzione o di aderirvi.

Gli Stati parte di questa Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, d'amicizia e di cooperazione tra gli Stati,

Profondamente preoccupati dalla moltiplicazione, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo sotto tutte le sue forme e manifestazioni,

Richiamando la Dichiarazione del Cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995³,

Ricordando allo stesso modo la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 dell'Assemblea generale in data 9 dicembre 1994, nella quale, tra le altre disposizioni, “gli Stati Membri

¹ Vedere i Documenti ufficiali dell'Assemblea Generale, cinquantaduesima sessione, Supplemento n. 37 (A/52/37).

² Vedere A/C.6/52/L.3, allegato I.

³ Vd. risoluzione 50/6

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riaffermano solennemente la loro categorica condanna, come criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, metodi e pratiche terroriste, in qualunque luogo essi si producano e chiunque ne siano gli autori, in particolare coloro che compromettono le relazioni amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati",

Notando che la Dichiarazione invita d'altra parte gli Stati "a esaminare d'urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali che concernono la prevenzione, la repressione e l'eliminazione del terrorismo sotto tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurare che esista un quadro giuridico generale che copra tutti gli aspetti della questione",

Ricordando la risoluzione 51/210 dell'Assemblea generale in data 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale che vi è acclusa,

Notando che gli attentati terroristi perpetrati per mezzo di esplosivi o di altri strumenti mortali sono diventati sempre più frequenti,

Notando egualmente che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano in maniera adeguata questo tipo di attentato,

Convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci destinate a prevenire questo tipo di atti terroristi e a perseguirne e punirne gli autori,

Considerando che questi attentati sono oggetto di viva preoccupazione per l'intera comunità internazionale,

Notando che le attività delle forze armate degli Stati sono rette dalle regole di diritto internazionale che si situano al di fuori del quadro della presente Convenzione e che l'esclusione di certi atti dal campo d'applicazione della Convenzione né scusa né rende leciti degli atti che sono di per sé illeciti e non impedisce l'avvio di procedimenti penali sotto il governo di altre leggi,

sono convinti di quanto segue:

Articolo primo

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "Impianto governativo o pubblico" s'intende ogni tipo di equipaggiamento o ogni genere di mezzo, di trasporto di carattere permanente o temporaneo, che sia usato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, dal

parlamento o dalla magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o entità pubblica, o da agenti o personale di una organizzazione intergovernativa, nel quadro delle loro funzioni ufficiali,

2. Per “infrastruttura” s’intende ogni tipo di equipaggiamento pubblico o privato che fornisca servizi d’utilità pubblica, come la condotta di acqua, lo smaltimento delle acque residue, l’energia, il combustibile o le comunicazioni.

3. Per “dispositivo esplosivo o altro dispositivo mortale” s’intende:

a) ogni arma o ogni dispositivo esplosivo o incendiario che sia concepito per provocare la morte, danni fisici gravi o significativi danneggiamenti materiali, o che ne abbia la capacità; oppure

b) Ogni arma o ogni dispositivo che sia concepito per provocare la morte, danni fisici gravi o significativi danneggiamenti materiali, o che ne abbia la capacità, attraverso l’emissione, la disseminazione o l’impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o radiazioni o materiali radioattivi.

4. Per “forze armate di uno Stato” s’intendono le forze che uno Stato organizza, allena ed equipaggia in maniera conforme al suo diritto interno essenzialmente al fine della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, così come delle persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.

5. Per “luogo pubblico” s’intendono le parti di un intero edificio, di un terreno, di una via pubblica, corso d’acqua e altro luogo che siano accessibili o aperti al pubblico, in modo continuo, periodico o occasionale, e che comprenda ogni luogo ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o d’altro genere che sia allo stesso modo accessibile o aperto al pubblico.

6. Per “sistema di trasporto pubblico” s’intendono tutti gli equipaggiamenti, veicoli e mezzi, pubblici o privati, che siano utilizzati nel quadro di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.

Articolo 2

1. Commette un’infrazione ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente abbandona, mette, o fa esplodere o detonare un dispositivo esplosivo o altro genere di dispositivo mortale all’interno o contro un luogo pubblico, un impianto governativo o altro genere di impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un’infrastruttura:

a) con l’intenzione di provocare la morte o danni fisici gravi; oppure

b) con l'intenzione di causare distruzioni massicce di tale luogo, di tale impianto, di tale sistema o di tale infrastruttura, quando queste distruzioni comportano o rischiano di comportare delle perdite economiche considerevoli.

2. Commette allo stesso modo un'infrazione chiunque tenti di commettere una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Commette allo stesso modo una violazione chiunque:

a) si renda complice di una violazione ai sensi del paragrafo 1 e 2 del presente articolo; oppure

b) organizzi la commissione di una violazione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo o dia ordine ad altre persone di commetterla; oppure

c) contribuisca in altro modo alla commissione di una o di svariate violazioni previste dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo per mezzo di un gruppo di persone che agiscono di concerto; il suo contributo deve essere deliberato e fatto sia per facilitare l'attività criminale generale del gruppo o di servirne gli scopi, sia con la piena conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere la violazione o le violazioni previste.

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica quando la violazione è commessa all'interno di un solo Stato, quando il presunto autore e le vittime della violazione sono cittadini di tale Stato, quando il presunto autore della violazione si trovi sul territorio di questo Stato e quando nessun altro Stato abbia ragione, in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, di stabilire la sua competenza, beninteso che le disposizioni degli articoli da 10 a 15, a seconda della convenienza, si applicano allo stesso modo.

Articolo 4

Ogni Stato parte prende le misure che possano essere necessarie per:

a) qualificare come violazione penale in base al suo diritto interno le violazioni previste dall'articolo 2 della presente Convenzione;

b) reprimere dette violazioni con pene prese debitamente in base alla loro gravità.

Articolo 5

Ogni Stato parte adotta le misure che possono essere necessarie, compresa, se opportuno, una legislazione interna per assicurare che gli atti criminali rilevanti ai fini della presente Convenzione, in particolare quelli che sono concepiti o calcolati per provocare il terrore tra la popolazione, un gruppo di persone o presso degli individui, non possano essere in nessuna circostanza giustificati in base a considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o ad altri motivi analoghi, e che siano passibili di pene in misura della loro gravità.

Articolo 6

1. Ogni Stato parte adotta le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua competenza per ciò che concerne le violazioni previste dall'articolo 2 quando:

- a) la violazione è stata commessa sul suo territorio; oppure
- b) la violazione è stata commessa bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato conformemente alla sua legislazione al momento in cui la violazione è stata commessa; oppure
- c) la violazione è stata commessa da uno dei suoi cittadini.

2. Ogni Stato Parte può ugualmente stabilire la sua competenza su tali violazioni quando:

- a) la violazione è commessa contro uno dei suoi cittadini; oppure
- b) la violazione è commessa contro un impianto pubblico di detto Stato situato al di fuori del suo territorio, compreso un'ambasciata o i luoghi diplomatici o consolari di detto Stato; oppure
- c) la violazione è commessa da un apolide che abbia la sua residenza abituale sul suo territorio; oppure
- d) la violazione è commessa con l'obiettivo di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure
- e) la violazione è commessa a bordo di un aeromobile utilizzato dal Governo di detto Stato.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che esso ha fissato in base alla sua legislazione interna conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. In

caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte adotta ugualmente le misure che possono essere necessarie per stabilire la sua competenza per ciò che riguarda le violazioni previste nell'articolo 2 nei casi in cui il presunto autore della violazione si trovi sul suo territorio e laddove esso non conceda l'extradizione verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di nessuna competenza penale stabilita da uno Stato parte in maniera conforme al suo diritto interno.

Articolo 7

1. Quando è informato che l'autore o il presunto tale di una violazione prevista dall'articolo 2 potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato parte interessato prende le misure che possono essere necessarie conformemente alla sua legislazione interna per investigare sui fatti portati alla sua conoscenza.

2. Se stima che le circostanze lo giustificano, lo Stato parte sul territorio del quale si trova l'autore o il presunto tale della violazione prende le misure appropriate in base alla sua legislazione interna per assicurare la presenza di questa persona ai fini dell'incriminazione o dell'extradizione.

3. Ogni persona nei confronti della quale sono prese le misure previste dal paragrafo 2 del presente articolo ha il diritto:

a) di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui abbia la nazionalità o che sia diversamente abilitato a proteggere i diritti della persona in questione o, se si tratta di persona apolide, dello Stato sul territorio del quale essa abbia la residenza abituale;

b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;

c) di essere informata dei diritti che gli conferiscono i punti a) e b).

4. I diritti previsti dal paragrafo 3 del presente articolo si applicano nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul territorio del quale si trova l'autore presunto della violazione, beninteso tuttavia che tali leggi e tali regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono accordati in base al paragrafo 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono senza pregiudizio del diritto di ogni Stato parte che abbia stabilito la sua competenza conformemente al punto c) del paragrafo 1 o del punto c) del paragrafo 2 dell'articolo 6 di invitare il

Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore della violazione e a fargli visita.

6. Quando uno Stato parte ha posto una persone in stato di detenzione conformemente alle disposizioni del presente articolo, avvisa immediatamente di tale detenzione, così come delle circostanze che la giustificano, direttamente o per l'intermediazione del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 e, se lo giudica opportuno, tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'inchiesta prevista dal paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati Parte in questione e indica loro se intende esercitare la sua competenza.

Articolo 8

1. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 6 sono applicabili, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore della violazione è tenuto, se non concede l'extradizione, a sottomettere l'affare, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, in modo del tutto indifferente dal fatto che la violazione sia stata o meno commessa sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorità prendono la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altra violazione di carattere grave conformemente alle leggi di questo Stato.

2. Ogni volta che, in virtù della sua legislazione interna, uno Stato parte non sia autorizzato ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini se non a condizione che l'interessato gli sarà consegnato per scontare la pena che gli sia stata imposta alla conclusione del processo o del procedimento per i quali l'extradizione o la consegna era stata richiesta, e che questo Stato e lo Stato richiedente l'extradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possano giudicare appropriate, l'extradizione o la consegna condizionale sono sufficienti per dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9

1. Le violazioni previste dall'articolo 2 sono a pieno diritto considerate come un caso di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presenta Convenzione. Gli Stati parte si impegnano a considerare queste violazioni come caso di estradizione in ogni trattato d'extradizione che verrà d'ora in poi concluso tra di loro.

2- Quando uno Stato parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve richiesta di estradizione da parte di un altro Stato Parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la possibilità di

considerare la presente Convenzione come se costituisse la base giuridica dell'extradizione per quanto concerne le violazioni previste dall'articolo 2. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le violazioni previste dall'articolo 2 come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. Le violazioni previste dall'articolo 2 sono, all'occorrenza, considerate ai fini dell'extradizione tra Stati Parte come se fossero state commesse sul luogo della loro perpetrazione quanto sul territorio degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.

5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi d'extradizione conclusi tra Stati Parte relativi alle violazioni previste dall'articolo 2 sono reputate essere modificate tra Stati Parte nella misura in cui esse sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 10

1. Gli Stati Parte concedono la mutua assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile per ogni tipo di inchiesta o procedimento penale o procedura di estradizione relativa alle violazioni previste dall'articolo 2, compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui essi dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parte adempiono alle obbligazioni che su di essi incombono in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità con ogni trattato o accordo di mutua assistenza giudiziaria che possa esistere tra di essi. In un'assenza di un simile trattato o accordo, gli Stati Parte accordano tale mutua assistenza in conformità con la loro legislazione interna.

Articolo 11

Ai fini dell'extradizione o della mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati parte, nessuna delle violazioni previste dall'articolo 2 è considerata come un reato politico, come una violazione connessa ad un reato politico o come un reato ispirato da dei moventi di tipo politico. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria fondata su una tale violazione non può essere rifiutata per la sola ragione che essa concerne un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato a dei moventi politici.

Articolo 12

Nessuna disposizione della presente Convenzione dovrà essere interpretata come se implicasse un obbligo di estradizione o di mutua assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha ragioni serie per credere che la richiesta di estradizione per le violazioni previste dall'articolo 2 o che la domanda di mutua assistenza giudiziaria concernenti tali violazioni sia stata presentata per perseguire penalmente o punire una persona in considerazione della razza, della religione, della nazionalità, dell'origine etnica o delle opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe pregiudizio alla situazione di questa persona per una qualunque di queste considerazioni.

Articolo 13

1. Ogni persona detenuta o che stia scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte, della quale è richiesta la presenza in un altro Stato Parte al fine di testimoniare o identificare o per apportare il suo contributo alla definizione dei fatti nel quadro dell'inchiesta o del procedimento penale avviato in virtù della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento in presenza delle condizioni qui di seguito definite:

- a) che la persona in questione dia liberamente il suo consenso nella piena cognizione di causa; e
- b) che le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentano, sotto la riserva delle condizioni che essi possano giudicare appropriate.

2. Ai fini del presente articolo:

- a) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ha il potere e l'obbligo di mantenere l'interessato in stato di detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;
- b) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato si assume senza ritardo l'obbligo di rimettere l'interessato a disposizione dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto sarà convenuto preliminarmente o a quanto sarà stato altrimenti deciso dalle autorità competenti dei due Stati;
- c) Lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato non può esigere dallo Stato dal quale il trasferimento è effettuato che esso avvii un procedimento di estradizione riguardante l'interessato;
- d) Si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in stato di detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del calcolo della pena da scontare nello Stato dal quale esso è stato trasferito.

3. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, non dia il proprio assenso, la persona in questione, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata o detenuta o sottomessa ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato al quale essa è trasferita in ragione di atti o di condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale essa è stata trasferita.

Articolo 14

Ogni persona posta in stato di detenzione o contro la quale ogni altra misura sia presa o un procedimento sia avviato in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e tutti i diritti e le garanzie conformi alla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trovi e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell'uomo.

Articolo 15

Gli Stati Parte collaborano alla prevenzione delle violazioni previste all'articolo 2, in particolare:

- a) prendendo tutte le misure possibili, comprese, all'occorrenza, l'adeguamento della propria legislazione interna, al fine di prevenire o contrastare la preparazione, sui rispettivi territori, dei reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori dei loro territori, particolarmente delle misure che vietino sui loro territori attività illegali di individui, gruppi e organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino, finanzia con cognizione di causa le violazioni previste dall'articolo 2;
- b) scambiando informazioni esatte e verificate in conformità con le disposizioni della loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e di altro tipo prese, a seconda dei casi, al fine di prevenire la perpetrazione delle violazioni previste dall'articolo 2;
- c) a seconda dei casi, con la ricerca - sviluppo sui metodi di rivelazione di esplosivi e di altre sostanze pericolose che possono causare la morte o provocare dei danni fisici, con delle consultazioni sulla definizione di norme per la marcatura degli esplosivi in vista della identificazione della loro origine, in occasione di inchieste effettuate a seguito di esplosioni, con scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, con la cooperazione e con il trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.

Articolo 16

Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata avviata contro il presunto autore della violazione ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Articolo 17

Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'eguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, così come di quello della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Articolo 18

Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quest'altro Stato Parte dal suo diritto interno.

Articolo 19

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano per gli Stati e gli individui dal diritto internazionale, in particolare gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, e dal diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono soggette a questo diritto, non sono soggette alla presente Convenzione, e le attività condotte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, fintanto che sono soggette ad altre norme di diritto internazionale, non sono del pari soggette alla presente Convenzione.

Articolo 20

1. Ogni controversia tra gli Stati Parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa essere regolata per mezzo di negoziati in un lasso di tempo ragionevole è sottoposta ad arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati.

Se, entro i sei mesi che seguono la data di richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, al momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni

del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dalle disposizioni in questione nei confronti dello Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 21

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 22

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 23

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto un anno a partire dalla data nella quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 24

L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà tenere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

IN FEDE DEL FATTO CHE i sottoscrittori, debitamente autorizzati a tal riguardo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 12 gennaio 1998.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0011810